

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023

Padova, 30 marzo 2021

Sommarario

1. PREMESSA	3
1.1. Riferimenti normativi e definizione del concetto di corruzione ai fini della L. 190/2012	3
1.2. Oggetto e finalità del Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione	7
2. LE FATTISPECIE DI REATO	9
2.1. Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24 D.Lgs. 231/2001).....	9
2.2. Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/2001)	10
2.3. Reato di corruzione tra privati (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001)	13
2.4. Reati previsti dal titolo II, Capo I, del Codice Penale	14
3. DESCRIZIONE DELL ' ENTE	15
3.1. Analisi del contesto esterno.....	16
3.2. Analisi del contesto interno	17
4. SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	21
4.1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione	21
4.2. I Referenti della prevenzione della corruzione	23
5. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO	25
6. METODOLOGIA PER LA MAPPATURA DEI RISCHI	26
6.1. Individuazione dei processi	26
7. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	29
7.1. Richiamo al Codice di Comportamento	29
7.2. Rapporti con la Pubblica Amministrazione	30
7.3. Corruzione passiva	31
7.4. Gestione omaggi, regali	31
7.5. Conflitti d'interesse	32
7.6. Incompatibilità e inconfiribilità di incarichi dirigenziali ed amministrativi di vertice.....	33
7.7. Gestione delle richieste di autorizzazione per assumere incarichi esterni al Consorzio.....	33
7.8. Pagamenti e movimentazioni finanziarie.....	34
7.9. Gestione di sponsorizzazioni, elargizioni e liberalità.....	34
7.10. Rotazione.....	35
7.11. Post-employment (c.d. "pantouflage")	36
7.12. Trasparenza	36
8. TRASPARENZA	38
8.1. Processo di pubblicazione dei dati.....	38
8.2. Procedura di accesso civico	39
8.3. Modalità per effettuare le segnalazioni e tutela del dipendente che segnala illeciti	41
8.4. Modalità di individuazione dell'organismo analogo all'OIV.....	43
9. DESTINATARI E DIFFUSIONE DEL PIANO	45
10. FORMAZIONE E INFORMAZIONE	46
11. SISTEMA DISCIPLINARE	47
11.1. Misure nei confronti dei lavoratori subordinati	47
11.2. Misure nei confronti degli altri soggetti apicali (amministratori e revisore dei conti)	47
11.3. Misure nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.....	47
11.4. Misure nei confronti di soggetti terzi	47
12. PIANIFICAZIONE TRIENNALE DELLE ATTIVITA'	48

ALLEGATI

Organigramma

Codice di comportamento

Valutazione del rischio

Obblighi trasparenza

Regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato

Regolamento finanziario, contabile e patrimoniale

1. PREMESSA

1.1. Riferimenti normativi e definizione del concetto di corruzione ai fini della L. 190/2012

Il 17 settembre 2013 la C.I.V.I.T. (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche) ha approvato la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione ("PNA") elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla Legge n. 190 del 2012.

Come noto la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" interviene in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della Legge 3 agosto 2009, n.116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110.

L'adozione di misure idonee a combattere il fenomeno della corruzione è inoltre stata sollecitata da organismi internazionali di cui è parte l'Italia, in particolare dal GRECO (Groupe d'Etats contre la Corruption) del Consiglio di Europa, che ha rilevato trattarsi di "fenomeno consueto e diffuso", dal WGB (Working Group on Bribery) dell'OCSE e dall'IRG (Implementation Review Group) per l'attuazione della Convenzione contro la corruzione delle Nazioni Unite.

La legge delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione delineando un insieme di regole volte a garantire legalità e trasparenza all'azione pubblica. Tra i vari obblighi contemplati dalla legge è imposto agli enti pubblici di adottare un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), in linea con le rilevanti modifiche normative intervenute nel corso del 2016. In particolare, si fa riferimento al Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (di seguito D.Lgs. 97/2016) e al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici.

La nuova disciplina chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni, compresi gli Enti Pubblici Economici (e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge), che adottano i PTPC (ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione.

Le strategie di prevenzione che devono ispirare il PTPC, indicate nel PNA, evidenziano l'esigenza di perseguire tre obiettivi principali: ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire la corruzione ed infine creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

L'ANAC, ai fini dell'attuazione del PNA, è dotata (art. 1, commi 2 e 3, della Legge 6 novembre 2012, n. 190) di poteri di vigilanza sulla qualità di Piani adottati dalle pubbliche amministrazioni, che possono comportare l'emissione di raccomandazioni (ovvero nei casi più gravi l'esercizio del potere di ordine) alle amministrazioni perché svolgano le attività previste dal Piano medesimo (dalle attività conoscitive alla individuazione di concrete misure di prevenzione). L'ANAC ha, infine (art. 19, co. 5, D.L. 90/2014), poteri di sanzione nei casi di mancata adozione dei PTPC o di carenza talmente grave da equivalere alla non adozione.

Inoltre l'ANAC, con Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, ha dettato le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", indicazioni poi confermate dal legislatore con le modifiche apportate al D.Lgs. 33/2013 dal D.Lgs. 97/2016.

La nuova disciplina (D.Lgs. 97/16) tende a rafforzare la posizione del RPCT quale soggetto titolare del potere di predisposizione e di proposta del PTPC degli Enti e a conferire allo stesso un ruolo di coordinamento delle attività connesse alla materia. È inoltre prevista, al fine di semplificare le attività delle amministrazioni in materia, l'unificazione in un solo strumento del PTPC e del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI). Inoltre, gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici sono esplicitamente indicati dal legislatore quali destinatari della disciplina in materia di inconfirabilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle amministrazioni pubbliche ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione nonché della prevenzione di conflitti d'interesse (art. 1, commi 49 e 50, Legge n. 190 del 2012 e D.Lgs. n. 39 del 2013). In questa ottica, all'art. 15, co. 1, del D.Lgs. n. 39 del 2013 viene affidato al responsabile del Piano anticorruzione di ciascun ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico il compito di curare, anche attraverso il Piano, l'attuazione delle disposizioni del Decreto.

Rimane poi l'obbligo da parte degli enti di pubblicare i PTPC sul sito istituzionale entro il 31/01 di ogni anno, di nominare un RPCT da parte del Consiglio di Amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti. I dati relativi alla nomina sono trasmessi all'ANAC con il modulo disponibile sul sito dell'Autorità nella pagina dedicata ai servizi on line. Gli atti di revoca dell'incarico del RPCT sono motivati e comunicati all'ANAC che, entro 30 giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 39/2013. Considerata l'esigenza di garantire che il sistema di prevenzione non si traduca in un mero adempimento formale e che sia, invece, calibrato, dettagliato come un modello organizzativo vero e proprio ed in grado di rispecchiare le specificità dell'ente di riferimento, l'Autorità ritiene che le funzioni di RPCT debbano essere affidate ad uno dei dirigenti dell'Ente. Questa opzione interpretativa si evince anche da quanto previsto nell'art. 1, comma 8 della Legge n. 190 del 2012, che vieta che la principale tra le attività del RPCT, ossia l'elaborazione del Piano, possa essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Gli organi di indirizzo dell'Ente nominano, quindi, come RPCT un dirigente in servizio, attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell'incarico, anche eventualmente dietro le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Nell'effettuare la scelta, l'Ente deve vagliare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno dell'Ente fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. La scelta deve ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo. Nelle sole ipotesi in cui l'Ente sia privo di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque

le idonee competenze. In questo caso, il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato. In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

Ai sensi dell'art. 1, co. 17, della Legge n. 190 del 2012, anche le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, in quanto stazioni appaltanti, possono prevedere negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito, che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara.

Nel valutare gli adeguamenti delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni alla L. 190/2012, l'Autorità ha tenuto conto della particolare struttura e della disciplina di riferimento dei soggetti che assumono veste giuridica privata e delle esigenze di tutela della riservatezza e delle attività economiche e commerciali da essi svolte in regime concorrenziale. Per quel che riguarda le indicazioni relative all'individuazione e alla gestione del rischio, come accennato sopra, l'Autorità ha tenuto conto della necessità di coordinare quanto previsto nella Legge n. 190 del 2012 per i piani di prevenzione della corruzione con le disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2001, sia in termini di modello di organizzazione e gestione che di controlli e di responsabilità.

Nella prospettiva sopra evidenziata, le misure introdotte dalla L. n. 190 del 2012 ai fini di prevenzione della corruzione si applicano alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni. Questo vale anche qualora le società abbiano già adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001. A tale riguardo, come sopra precisato, le amministrazioni controllanti sono chiamate ad assicurare che dette società, laddove non abbiano provveduto, adottino un modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001.

Come è noto l'ambito di applicazione della Legge n. 190 del 2012 e quello del D.Lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il D.Lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla Legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

In relazione ai fatti di corruzione, il Decreto Legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società deve trarre un vantaggio perché possa risponderne.

La Legge n. 190 del 2012, fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa dei comportamenti e delle decisioni dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Con la conseguenza che la responsabilità a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione (responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista dall'art. 1, comma 12, della Legge n. 190/2012) si concretizza al verificarsi del genere di delitto sopra indicato commesso anche in danno dell'Ente, se il responsabile non prova di aver predisposto un piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull'attuazione dello stesso.

Alla luce di quanto sopra e in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le Linee Guida ANAC stabiliscono che le società integrano il modello di organizzazione e

gestione ex D.Lgs. n. 231 del 2001 con il Piano di prevenzione della corruzione contenente misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della Legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.

In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla Legge n. 190 del 2012, le funzioni del Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza, dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato Decreto Legislativo.

Come già accennato sopra, nel quadro normativo si inserisce nel 2016 il D.Lgs. 97, che apporta alcune importanti modifiche al D.Lgs. 33/2013 e agli obblighi di pubblicazione. Tra le più significative: in ambito oggettivo di applicazione, mediante la sostituzione dell'art. 2, comma 1, viene ridefinito ed ampliato l'ambito oggettivo del D.Lgs. 33/2013, non più limitato alla sola individuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza delle PP.AA., ma volto ad assicurare la libertà di accesso, da parte di chiunque, ai dati e documenti detenuti dalle PP.AA., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ente. Con l'introduzione dell'art. 2 bis si indica che il D.Lgs. 33/2013 è applicabile oltre che alla P.A. anche *"in quanto compatibile"* agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; alle società in controllo pubblico fatte salve le società quotate; alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati.

Nel dicembre 2016 l'ANAC ha emanato la Linea Guida 1309 recante **"INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013"**, andando chiarire quanto indicato nell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 rivisto dal D.Lgs. 97/2016 e meglio definendo l'accesso civico generalizzato; specificando inoltre che la trasparenza assume sempre di più la connotazione di accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ente, con lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Pertanto diventa più evidente che la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. A questa impostazione consegue, nel D.Lgs. 33/2013, il rovesciamento della precedente prospettiva, che comportava l'attivazione del diritto di accesso civico solo strumentalmente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione; ora è proprio la libertà di accedere ai dati e ai documenti, cui corrisponde una diversa versione dell'accesso civico, a divenire centrale nel nuovo sistema, in analogia agli ordinamenti aventi il *Freedom of Information Act (FOIA)*, ove il diritto all'informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza mentre la riservatezza e il segreto eccezioni.

Sempre a dicembre 2016, l'ANAC ha emanato la Linea Guida 1310 **PRIME LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 33/2013 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016**, che in ambito di Trasparenza precisa gli obblighi di pubblicazione per gli Enti indicati all'art. 2-bis, commi 2 e 3.

Nel 2017, con la Linea Guida 1134 “**NUOVE LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DA PARTE DELLA SOCIETÀ E DEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E PARTECIPATI DA AMMINISTRAZIONI E DEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI**”, ANAC ha dato indicazioni per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

In tale quadro normativo si inserisce la Legge 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, che prevede che gli Enti applichino adeguate procedure per la tutela dei segnalanti.

Nel 2018, con la delibera 1074 del 21 novembre, l’Autorità ha approvato il PNA 2018 (aggiornamento del PNA 2016), nella cui parte generale sono state affrontate alcune questioni, oggetto anche di delibere dell’Autorità, per fornire a tutti i soggetti destinatari del PNA chiarimenti in merito ai dubbi interpretativi sorti per la corretta applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione.

In particolare si sono: fornite indicazioni alle amministrazioni sulle modalità di adozione annuale del PTPC; richiamati gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza posti in capo alle società e agli enti di diritto privato; presentata una ricognizione dei poteri e del ruolo che la normativa conferisce al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e i requisiti soggettivi per la sua nomina e la permanenza in carica; chiariti alcuni profili sulla revoca del RPCT e sul riesame da parte dell’Autorità; affrontato il tema dei rapporti fra trasparenza, intesa come obblighi di pubblicazione, e nuova disciplina della tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE 2016/679 e il rapporto tra RPCT e Responsabile della protezione dei dati (RPD); date indicazioni sull’applicazione dell’ipotesi relativa alla “incompatibilità successiva” (c.d. “pantouflage”) e sull’adozione dei codici di comportamento da parte delle amministrazioni; affrontati alcuni profili relativi all’attuazione della misura della rotazione del personale.

Nel PNA 2019-2021 il Consiglio dell’Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Si intendono, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati e richiamati anche in questo paragrafo. Il PNA contiene, quindi continui rinvii a delibere dell’Autorità che sono parte integrante del PNA stesso. L’obiettivo è quello di rendere disponibile nel PNA uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione.

Tutto ciò premesso e considerato, il Consorzio di bonifica Bacchiglione (di seguito anche il Consorzio) ha redatto e mantiene aggiornato un Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e un Codice di Comportamento.

1.2. Oggetto e finalità del Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPC) è uno strumento finalizzato ad identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. Pertanto il Consorzio valuta e gestisce il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l’analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

Il presente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è pertanto redatto per prevenire il rischio corruttivo nel Consorzio di Bonifica Bacchiglione ovvero ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione e o *malagestio*, aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione e di *malagestio*, creare un contesto sfavorevole alla corruzione e alla *malagestio*.

Nella revisione del presente Piano Triennale della Prevenzione e della Trasparenza, il Consorzio di Bonifica Bacchiglione ha tenuto conto dei seguenti principi, impostando un processo di cambiamento all'interno della struttura:

- coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione nella definizione delle strategie di gestione del rischio e nel supporto al RPTC sia in termini organizzativi che di stimolo al miglioramento;
- coinvolgimento della struttura nella gestione del rischio anticorruzione, attraverso interviste al personale al fine di individuare possibili processi a rischio ed individuare procedure, software, indicatori, attività di controllo, già in essere nel Consorzio che potessero essere utilizzate anche per trattare i rischi individuati;
- gradualità nell'applicazione dell'analisi del rischio, considerate le dimensioni del Consorzio Bacchiglione, in modo da poter implementare un miglioramento continuo dell'accuratezza dell'analisi del rischio, permettendo contemporaneamente la diffusione della cultura stessa dell'analisi del rischio nel Consorzio;
- trattamento del rischio sulla base di priorità individuate attraverso l'analisi del rischio stesso, in modo tale che le decisioni prese possano essere parte integrante dei processi decisionali, anche con la definizione di specifici budget o capitoli di spesa per raggiungere gli obiettivi fissati;
- continuo monitoraggio e valutazione del sistema in ottica di miglioramento continuo.

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato, corredate da una breve descrizione, che sono state prese in considerazione ai fini della valutazione dei rischi.

In ragione del concetto di corruzione sopra esaminato, sono stati presi in considerazione non solo i reati indicati negli artt. 24, 25, 25 ter del D.Lgs. 231/2001 ma anche le ipotesi delittuose contemplate nella Legge 190/2012.

In tale prospettiva l'approfondimento delle attività sensibili è stato condotto con un'attenzione specifica alla possibilità che vengano commessi i reati indicati nel Capo I, Titolo II del codice penale nonché quelli altrimenti indicati dalla Legge 190/2012 che possano avere un profilo di rilevanza in relazione alle attività svolte dal Consorzio.

2.1. Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24 D.Lgs. 231/2001)

Truffa

Art. 640, comma 2, c.p. Truffa

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309,00 a 1549,00:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
 - 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità.
- 2bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.”

Art. 640 - bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Frode informatica

Art. 640 – ter c.p. Frode informatica

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione e da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.

Reati in tema di erogazioni pubbliche

Art. 316 - bis c.p. Malversazione a danno dello Stato

“Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Art. 316 - ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 Euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

2.2. Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/2001)

Art. 314 c.p. Peculato

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00”

Art. 317 c.p. Concussione

“Il pubblico ufficiale e l'incaricato che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni”

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Art. 319 - bis c.p. Circostanze aggravanti

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

Art. 319 – ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Art. 319 - quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00”.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

“Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art.319".

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5 bis. ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".

Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio

"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni .

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità."

Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il

pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”

2.3. Reato di corruzione tra privati (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001)

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di Società o Enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o omettere un atto in violazione, degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della Società o dell'Ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo restando quanto previsto art. 2641 c.c., la misura della confisca per il valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, ai sindaci liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione alla redazione di documenti contabili societari, ai sindaci liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitino per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o

per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.”

2.4. Reati previsti dal titolo II, Capo I, del Codice Penale

Art. 325 c.p. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.”

Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.”

Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.”

Art. 331 c.p. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità

“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.”

3. DESCRIZIONE DELL' ENTE

I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche ai sensi dell'art. 59 del Regio Decreto n. 215/1933 e dell'art. 862 c.c.

Ai sensi della Legge Regionale 8 Maggio 2009, n. 12 ("Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio") il consorzio di bonifica ha natura di ente pubblico economico (art. 3) ed è stato costituito con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1408 del 19 maggio 2009, succedendo al preesistente Consorzio di bonifica Bacchiglione Brenta "nelle situazioni giuridiche attive e passive pendenti, ivi comprese quelle relative al personale dipendente" ai sensi dell'art. 41, comma 3, L.R. 12/2009.

Con la L.R. n. 12/2009 sono stati individuati nel territorio regionale dieci nuovi comprensori di bonifica e, nell'ambito di ciascuno di questi, è stata prevista la costituzione di un Consorzio di bonifica avente natura di ente pubblico economico (artt. 2 e 3, L.R. n. 12/2009).

Ogni cinque anni i contribuenti-consorziati eleggono i Consiglieri che compongono l'Assemblea, e tra questi l'Assemblea elegge i componenti del Consiglio di amministrazione e il Presidente, al quale compete la legale rappresentanza.

Gli organi, le relative attribuzioni e le principali disposizioni di funzionamento sono previsti dallo Statuto, deliberato dall'Assemblea e sottoposto al controllo della Giunta regionale.

Più precisamente lo Statuto, all'art. 2 riportato qui di seguito, definisce le finalità istituzionali dell'Ente:

"1. Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali con particolare riferimento alla bonifica e all'irrigazione, alla difesa del suolo e dell'ambiente, alla tutela della qualità delle acque e alla gestione dei corpi idrici, nonché alla protezione civile, attraverso anche:

- A. la predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio ed i suoi aggiornamenti, in coordinamento con i piani di bacino, la programmazione regionale, gli strumenti urbanistici;
- B. la partecipazione all'elaborazione dei piani territoriali ed urbanistici, nonché dei piani e programmi di difesa dell'ambiente contro gli inquinamenti;
- C. l'esecuzione, la manutenzione, l'esercizio e la vigilanza delle opere di bonifica, delle opere idrauliche e delle opere relative ai corsi d'acqua naturali pubblici non classificati facenti parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione e di ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio, ivi comprese l'ultimazione, il completamento funzionale e l'estendimento delle opere irrigue e di quelle di accumulo di acque aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazioni, quelle di provvista e di distribuzione di acqua per usi plurimi, quelle di ravvenamento delle falde sotterranee e di regolazione e salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d'acqua superficiali, nonché il ripristino, l'adeguamento e l'ammodernamento delle esistenti opere idrauliche ed irrigue di competenza dello Stato, della Regione o di altri enti territoriali, affidate in concessione;
- D. il riutilizzo, in collaborazione con gli enti pubblici e privati interessati, dei reflui provenienti dalla depurazione e dal disinquinamento delle acque, collaborando al completamento della depurazione;
- E. l'assunzione in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta ovvero su disposizione della Giunta regionale, dell'esecuzione e della manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica;
- F. l'assistenza dei consorziati nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione nonché, su richiesta ed in nome e per conto degli interessati, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e nel conseguimento delle

- relative provvidenze;
- G. il coordinamento delle iniziative a carattere territoriale inerenti lo scolo delle acque, la realizzazione di aree di laminazione, la gestione della risorsa idrica, la realizzazione di fasce tampone e corridoi ecologici anche per quanto attiene la realizzazione delle opere aziendali ed interaziendali, curandone eventualmente anche la progettazione e la direzione lavori;
 - H. ogni altra azione per la protezione del suolo, per la salvaguardia dell'ambiente, per la tutela e l'uso plurimo delle acque;
 - I. l'utilizzo delle acque defluenti nei canali consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi comprese la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica e l'approvvigionamento alle imprese produttive (APV);
 - J. la partecipazione ad enti, società ed associazioni la cui attività rivesta interesse per l'aumento dell'efficacia e dell'efficienza nel perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio di bonifica, garantendo in ogni caso la terzietà dell'Ente."

3.1. Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno mira a individuare le caratteristiche socio-economiche del territorio e dei settori in cui l'Amministrazione si trova a operare, e di come esse possano influire sull'attività istituzionale, favorendo l'eventuale insorgere di fatti corruttivi o di cattiva gestione. Si tratta quindi di un passaggio cruciale nell'elaborazione di un'adeguata ed efficace strategia di *risk management*.

Le fonti utilizzate per svolgere la presente analisi consistono principalmente in documenti ufficiali delle autorità giudiziarie e investigative, più precisamente: la Relazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021; la Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia per il II semestre del 2019 e il I semestre del 2020; e la più recente Relazione al Parlamento sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, riferita all'anno 2019.

Sono stati anche esaminati studi, interventi e pubblicazioni di associazioni di promozione sociale impegnate nella lotta alla corruzione e alle mafie, nonché una ricerca in materia di sviluppo economico e diffusione della criminalità organizzata nel Veneto condotta dall'Università degli Studi di Padova, le cui risultanze sono state recepite dall'ultimo Piano Triennale della Regione Veneto approvato con D.G.R. n. 72/2020.

Il comprensorio del Consorzio di bonifica Bacchiglione si situa a cavallo della Provincia di Padova e della Città metropolitana di Venezia, includendo gran parte del territorio comunale del capoluogo patavino, il quale, come affermano gli economisti e i sociologi, costituisce insieme a Venezia e a Treviso uno dei vertici del "Triangolo metropolitano" del Veneto (c.d. PA-TRE-VE).

Si tratta di un territorio caratterizzato da un elevato livello di sviluppo in tutti i settori dell'economia (dal primario, passando per il manifatturiero, fino ai servizi). La posizione geografica e la presenza di importanti infrastrutture trasportistiche tra Venezia e Padova rende tale area un crocevia di traffici commerciali non solo con il resto d'Italia, ma anche con il Nord e l'Est Europa. Il tessuto imprenditoriale è particolarmente florido e, oltre a vedere la presenza di importanti operatori radicati nel territorio ma al contempo proiettati sui mercati internazionali (c.d. "dimensione *glocal*"), è costituito in prevalenza da piccole e medie imprese, soprattutto nei settori di interesse per il Consorzio (costruzioni, servizi ambientali, forniture di mezzi meccanici etc.). Inoltre, al di là di specifiche situazioni di illegalità o disagio sociale, si registra una qualità della vita tendenzialmente alta, sia nei contesti urbani che nelle aree più rurali.

La struttura economico-sociale finora descritta è il frutto di uno sviluppo basato su relazioni di mercato corrette e aperte a una sana concorrenza; tuttavia non si può affermare che il contesto veneto (e veneziano/padovano, nello specifico) sia immune da spinte di illegalità sugli apparati pubblici, da fatti corruttivi o infiltrazioni della criminalità organizzata.

Sul versante della corruzione, le statistiche raccolte da ANAC nel proprio dossier "*La corruzione in Italia (2016-2019). Numeri, luoghi, e contropartite del malaffare*" collocano la Regione Veneto all'undicesimo

posto della classifica dei casi di corruzione “scoperti” nel periodo di studio, seconda Regione del Nord dopo la Lombardia, con quattro episodi per il 2,6 % del totale. L’ambito della corruzione attiene, per il 74 % del totale, agli appalti pubblici, settore in cui, negli ultimi anni, sono esplosi i principali casi di cronaca giudiziaria in fatto di *malagestio* nel contesto veneto. Inoltre, circa il livello di consapevolezza del fenomeno presso l’opinione pubblica, non possono lasciare indifferenti i dati raccolti da un’indagine di Libera e Demos condotta nel novembre 2020 sulla percezione di mafie e corruzione: per ben l’83 % degli intervistati del Nord Est, la corruzione in politica è lo specchio della società italiana, anziché l’espressione di una minoranza di politici ed esponenti della classe dirigente inclini al malaffare in quanto slegati dai valori sociali prevalenti nella popolazione; tale dato può essere letto come indice di un rischio di rassegnazione della cittadinanza verso il diffondersi della corruzione, che non aiuta a mantenere alti i “livelli di guardia” per il contrasto del fenomeno.

Quanto alla criminalità di stampo mafioso, la cronaca più recente conferma quanto rilevato dalle autorità giudiziarie e di Pubblica Sicurezza sulla progressiva mutazione delle infiltrazioni di Cosa Nostra, camorra e ‘ndrangheta in un vero e proprio radicamento nel tessuto produttivo del Veneto. Tale finalità viene perseguita attraverso una strategia “leggera” di sommersione, che consente il riciclaggio dei proventi delle proprie attività illegali in altri settori e territori; l’imponente offerta di liquidità di provenienza illecita agli operatori del mercato porta così al risultato di “colonizzare” le imprese e innestarsi nel contesto economico di riferimento; inoltre, l’uso della violenza in modo sempre meno eclatante, alieno dai tradizionali metodi mafiosi, consente di non destare particolare allarme sociale e mantenere a bassi livelli la percezione presso l’opinione pubblica del rischio mafie nel territorio veneto. Oltre a questo, deve registrarsi il fenomeno, assai preoccupante, dello spontaneo avvicinamento a soggetti noti per essere contigui a sodalizi criminali da parte di alcuni imprenditori locali, soprattutto nel settore dell’edilizia, il quale, come rilevato dalla succitata ricerca dell’Ateneo patavino, resta il settore produttivo di maggior attrazione per le attività criminali organizzate (26,5 % del totale, seguita dal commercio con il 17,3 % e dall’immobiliaristica con l’11,1 %). La colonizzazione del tessuto produttivo locale è anche funzionale alla partecipazione a procedure di aggiudicazione di contratti pubblici, che restano pur sempre un ambito di grande interesse e appetibilità per le mafie, al fine sia di generare profitti che di consolidare un sistema di relazioni e controllo sul territorio.

In tale contesto si devono considerare gli effetti dell’epidemia di Covid-19 sulla realtà economico-sociale: lo stato di diffusa sofferenza delle imprese, soprattutto quelle di dimensione medio-piccola; il bisogno più stringente di liquidità; i cronici ritardi nell’erogazione dei ristori e degli strumenti di *welfare* da parte delle istituzioni preposte, sono tutti fattori che creano un substrato fertile per l’ulteriore infiltrazione e radicamento di sodalizi mafiosi, i quali potrebbero proporsi come interlocutori degli imprenditori in crisi per l’offerta di credito “facile” o l’acquisto delle aziende. A tutto ciò si aggiungano i rischi derivanti dalla messa a disposizione, in breve tempo, di una quantità di fondi pubblici senza precedenti, nonché l’allargamento delle maglie per aggiudicare gli appalti pubblici ai sensi della disciplina derogatoria al codice (v. in part. la Legge n. 120/2020 di conversione del c.d. “Decreto Semplificazioni”).

In conclusione, si può affermare che il contesto esterno in cui opera il Consorzio di bonifica Bacchiglione non sia interessato più di altri da situazioni generalizzate e diffuse di corruzione o criminalità organizzata, ma presenti comunque un livello di rischio, cresciuto gradualmente negli ultimi anni e in prospettiva destinato ad aumentare anche nel prossimo futuro, che non può essere in alcun modo sottovalutato. Ad ogni modo può ritenersi che tale rischio sia mitigato dalla specificità dei fini istituzionali del Consorzio, che ne limita un’esposizione al pubblico di portata generale tale da occasionare maggiori influenze corruttive.

3.2. Analisi del contesto interno

Secondo il generale principio di separazione tra poteri di indirizzo e gestione vigente in ambito pubblico, lo Statuto prevede l’assegnazione dei poteri di indirizzo all’Assemblea consorziale e al Consiglio di Amministrazione mentre la gestione, ivi compresi i poteri di impegnare l’ente verso l’esterno è affidata alla dirigenza, ai sensi degli articoli 35 e 36 che si riportano di seguito:

Art. 35 dello Statuto

“1. I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consortili, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

2. Gli organi elettivi consortili definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

3. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 13.

4. I dirigenti sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.”

Art. 36 dello Statuto

“1. Lo Statuto, i regolamenti di amministrazione ed i provvedimenti di organizzazione disciplinano l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi del Consorzio.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti che la legge o lo Statuto non riservano espressamente agli organi dell'Ente, nell'esercizio dei loro compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi statutari, tra i quali in particolare:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) le responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, fatte salve diverse competenze fissate nel regolamento consortile di cui all'art. 30, comma 1;
- e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, licenza, permesso, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, da regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- h) gli atti ad essi attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti o, delegati dal Presidente del Consorzio.

3. Sono riservati alla competenza esclusiva del Direttore, fatta salva delega scritta ad altro funzionario, i compiti di cui al comma 2, lettere a), c) ed f).

4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Consorzio, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.”

L'organizzazione dei servizi del Consorzio è definita, ai sensi del CCNL per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario, dal Piano di organizzazione variabile (POV), approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta della struttura.

Il POV individua, in relazione alle funzioni istituzionali del Consorzio, le esigenze organizzative e le necessarie strutture nonché, sulla base delle posizioni organizzative e dei profili professionali previsti dal CCNL, le qualifiche.

Attualmente il POV del Consorzio di bonifica Bacchiglione prevede la seguente Struttura operativa (definita anche in apposito organigramma allegato al PTPC).

La struttura operativa del Consorzio, diretta e coordinata dal Direttore generale, è ripartita in:

- Area Amministrativa;
- Area Tecnica Progettazione;
- Area Tecnica Agraria Ambientale e Manutenzione.

Nell'ambito di ciascuna area, le funzioni sono aggregate in settori operativi.

L'Area Amministrativa include:

- Settore Personale, Affari generali e legali;
- Settore Bilancio
- Settore Catasto.

L'Area Tecnica Progettazione include:

- Settore Progettazione Lavori Pubblici;
- Settore Interventi Innovativi.

L'Area Tecnica Agraria Ambientale e Manutenzione include:

- Settore Agrario e Manutenzione;
- Settore Impianti tecnici;
- Settore Ambiente e Vigilanza.

Il POV individua le competenze assegnate a ciascuna Area. Compete al Direttore assegnare le competenze ai singoli settori mediante il documento "Suddivisione delle competenze tra i settori operativi".

Alla data di redazione del Piano la struttura operativa è così composta:

4 dirigenti (1 direttore generale e 3 dirigenti di area, di cui due conservano la responsabilità di alcuni settori)

5 quadri capi settore

35 impiegati

43 operai oltre al personale stagionale assunto di volta in volta secondo le necessità.

Gestione patrimoniale e finanziaria

Anche la disciplina della gestione finanziaria del Consorzio trova la sua fonte principale e di carattere generale nello Statuto, e precisamente all'art. 30.

Nel dettaglio la gestione contabile è disciplinata dal Regolamento finanziario, contabile e patrimoniale adottato dal Consorzio sullo schema predefinito e non modificabile approvato dalla Giunta regionale.

Ai sensi della L.R. 53/1993, come modificata dalla L.R. 42/2018, alla Regione compete il controllo di legittimità e di merito sui principali atti contabili: il bilancio di previsione, il rendiconto e gli assestamenti di bilancio.

La vigilanza interna sulla gestione contabile è affidata al Revisore dei Conti nominato direttamente ogni cinque anni dalla Giunta regionale.

Il regolamento prevede anche la gestione della cassa economale, che è affidata con provvedimento del Direttore al collaboratore principale del Settore Bilancio.

L'economista dispone di un fondo di dotazione annuo di Euro 5.000,00 reintegrabile e per far fronte ad eventuali spese di carattere eccezionale e straordinario provvede al pagamento delle spese minute di funzionamento che per natura (es. marche da bollo) o temporanea contingenza non rientrano nelle normali procedure di acquisto e per le quali non sia possibile o conveniente procedere mediante ordinativo di pagamento. L'economista è tenuto a rendere il conto ed è soggetto alla vigilanza e verifica del Revisore dei conti.

L'ordinamento riconosce al Consorzio l'autonomia finanziaria e impositiva. Le entrate principali del Consorzio sono costituite dai contributi di bonifica, irrigazione, scarico, aventi natura tributaria, che vengono destinati prevalentemente al finanziamento della spesa cosiddetta corrente o comunque non comprimibile nel breve periodo, inerente al personale e all'attività di gestione e manutenzione delle opere consortili, oltre agli altri oneri inerenti all'attività istituzionale, agli oneri per imposte e tasse e ammortamento dei mutui.

Il Consorzio è anche beneficiario di finanziamenti pubblici per la realizzazione in concessione di nuovi investimenti o manutenzione straordinaria delle opere di bonifica e irrigazione, affidate in gestione e manutenzione.

Riscossione

Il Consorzio riscuote le proprie entrate di natura tributaria mediante l'emissione di avvisi bonari che vengono inviati al contribuente a mezzo del servizio postale, via pec ovvero mediante posta elettronica, previo consenso del contribuente.

Il versamento viene effettuato direttamente nei conti correnti postali, la cui gestione è affidata al Tesoriere, e dal 2020 a seguito dell'avvio della procedura di pagamento mediante PagoPA anche direttamente sul conto corrente di tesoreria.

Non è prevista nessuna attività diretta di riscossione da parte di dipendenti consortili.

Solo in caso di insoluto e di mancato pagamento dei solleciti inviati annualmente, il Consorzio affida la riscossione all'Agenzia delle Entrate Riscossioni che emette le cartelle esattoriali, provvede alla notifica e all'incasso degli importi riversandoli periodicamente al Consorzio direttamente sul conto di tesoreria.

4. SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Legge 190/12, cui è conseguita l'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, ha offerto preziosi spunti di riflessione che il Consorzio ha opportunamente valutato nella costruzione del Piano per poter realizzare al meglio una corretta ed efficace politica di prevenzione della corruzione. Il Consorzio ritiene che solo attraverso una mirata sensibilizzazione di tutti i livelli aziendali, nell'ambito delle rispettive responsabilità, possano essere minimizzati o neutralizzati i rischi di commissione dei reati ivi esaminati.

4.1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione

L'art. 1, co. 7, della L. 190/2012, come novellato dall'art. 41, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 97/2016 prevede che l'organo di indirizzo individui il RPCT, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio. La L. 190/2012 non fornisce specifiche indicazioni sui requisiti soggettivi necessari per essere nominati RPCT. L'ANAC ritiene che il RPCT debba essere selezionato tra quei soggetti che abbiano dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo e non siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari.

Il Consorzio di Bonifica Bacchiglione, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 190/2012, dal D.Lgs. 33/2013 modificata secondo il D.Lgs. 97/2016 e alle disposizioni attuative in seguito emanate, ha nominato con atti del Consiglio di Amministrazione n. 18/02 del 10/11/2014 e n. 16/03 del 17/11/2015 rispettivamente il Responsabile Trasparenza e il Responsabile della Prevenzione Corruzione nella figura della **Dott.ssa. Elisabetta Zaramella**, che di fatto svolge il ruolo di RPCT. All'interno del Consorzio la Dott.ssa Elisabetta Zaramella svolge anche il ruolo di Dirigente dell'Area Amministrativa.

Durata in carica e revoca del Responsabile

Il Responsabile rimane in carica fino a revoca ed in ogni caso fino alla nomina del successore. Qualora le caratteristiche del Responsabile dovessero venir meno nel corso dell'incarico il Consiglio di Amministrazione procederà alla revoca dell'incarico ed alla sua sostituzione con soggetto diverso che presenti i requisiti richiesti. La revoca dell'incarico potrà avvenire per giusta causa, per impossibilità sopravvenuta o allorquando vengano meno in capo al responsabile i requisiti di imparzialità, autonomia, indipendenza ed onorabilità. Per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il Responsabile inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- un grave inadempimento dei propri doveri (es. mancata predisposizione della relazione annuale e degli obblighi informativi) così come definiti nel presente Piano;
- il coinvolgimento dell'Ente in un procedimento penale, ove risultino dagli atti, gravi omissioni dell'attività di vigilanza, addebitabili al Responsabile;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del Responsabile per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Piano;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del Responsabile ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta valutazione, provvederà a nominare il nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato. Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna anche non definitiva a carico del Responsabile, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri del Responsabile e la nomina di un nuovo Responsabile ad interim.

Nel caso di richiesta riesame del provvedimento di revoca effettuata dal RPTC all'ANAC, il Consiglio di Amministrazione non può nominare il nuovo RPTC fino alla conclusione del riesame del provvedimento di revoca.

La rinuncia all'incarico da parte del Responsabile può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

Per quanto sopra esposto il RPTC ha il dovere, come per gli altri dipendenti interessati da procedimenti penali o di altro tipo, di segnalare immediatamente all'amministrazione l'avvio di tali procedimenti.

Compiti e responsabilità

Il Responsabile cura la predisposizione entro il 31 gennaio di ogni anno del piano di prevenzione della corruzione, che sottopone al CdA per l'approvazione. Il Responsabile verifica che il Piano venga pubblicato sul sito internet dell'Ente nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE". Il Responsabile deve inoltre:

- provvedere alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente o quando siano emanati provvedimenti legislativi che richiedano una revisione del Piano;
- provvedere ad elaborare, d'intesa con le funzioni competenti, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- collaborare alla predisposizione di adeguati meccanismi informativi ed identificare le informazioni che devono essere trasmesse al Responsabile della prevenzione o messe a sua disposizione;
- segnalare tempestivamente le violazioni di cui viene a conoscenza all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;
- predisporre la relazione annuale entro il 15 dicembre di ogni anno (a meno di diverse indicazioni dall'ANAC) in cui sono indicati risultati dell'attività svolta assicurandone la pubblicazione sul sito internet della Società alla sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE";
- predisporre e trasmettere al personale del Consorzio la documentazione organizzativa interna, contenente le istruzioni, i chiarimenti e gli aggiornamenti necessari;
- promuovere idonee iniziative per la capillare diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi di Etica e Trasparenza adottati dalla Società, delle procedure o dei protocolli ad esso relative, conformemente ai ruoli ed alle responsabilità dei medesimi;
- individuare, con il supporto del Dirigente del Consorzio, e valutare l'opportunità dell'inserimento di clausole risolutive sia nei contratti in generale, sia con consulenti, collaboratori, procuratori, agenti e terzi che intrattengono rapporti con la Società, nell'ambito delle attività aziendali "sensibili";
- esaminare altresì l'eventuale documentazione pervenutagli dal Consorzio relativa ad atti ufficiali, quali, in particolare, provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contro la Pubblica Amministrazione; le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per tali reati; le notizie relative all'evidenza di procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- procedere, nell'ambito di inchieste interne, all'eventuale audizione degli autori delle segnalazioni, dei soggetti individuati e/o indicati quali responsabili di una presunta violazione, nonché di tutti coloro che siano in grado di riferire in merito ai fatti oggetto dell'accertamento;
- in esito agli accertamenti condotti e ove venga ravvisata una violazione di legge o delle procedure, sollecitare le diverse Aree competenti, all'applicazione delle sanzioni disciplinari adeguate, informandosi in ordine alle concrete modalità di adozione ed attuazione della stessa;
- condurre ricognizioni periodiche e/o non programmate delle attività dell'Ente, al fine di verificare l'adeguatezza della mappatura delle attività sensibili, delle procedure o dei protocolli, delle soluzioni

- organizzativi adottate a fronte delle attività a rischio individuate;
- condurre attività di controllo, di analisi, di accertamento e ricognizioni su atti interni ed osservazione sulle attività dell'organizzazione amministrativa del Consorzio con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse pubbliche ed alla loro destinazione. A tal fine ha libero accesso a tutta la documentazione che riterrà rilevante e può acquisire ogni documento necessario per il corretto svolgimento dei suoi compiti istituzionali;
 - verificare la corretta pubblicazione di tutto il materiale previsto dal D.Lgs. 33/2013 modificato dal D.Lgs. 97/2016;
 - provvedere al riesame dell'accesso civico generalizzato, nei casi in cui è stato dato un diniego;
 - provvedere alla corretta e tempestiva gestione di ogni quesito dovesse giungere mediante lo strumento dell'accesso civico "semplice" (obblighi di pubblicazione);
 - provvedere alla gestione dell'istruttoria (verifica e analisi) in caso di ricevimento di segnalazioni di dipendenti o stakeholder;
 - pianificare e gestire gli audit in materia di trasparenza e anticorruzione;
 - comunicare e accertarsi della risoluzione di eventuali inadempienze di pubblicazione.

Poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione

Per l'adempimento dei compiti sopra elencati il Responsabile potrà in ogni momento:

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- vigilare sull'attuazione, da parte di tutti i destinatari, delle misure di prevenzione del rischio contenute nel Piano;
- effettuare, tramite l'ausilio di soggetti (interni o esterni) competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio del Consorzio al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità delle attività;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dall'Ente, soprattutto nell'ambito dei processi e delle attività a rischio riconducibili alla gestione delle risorse pubbliche;
- condurre attività di controllo, di analisi, di accertamento e ricognizioni su atti interni ed osservazione sulle attività aziendali dell'organizzazione amministrativa della Ente con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse pubbliche ed alla loro destinazione. A tal fine ha libero accesso a tutta la documentazione che riterrà rilevante e può acquisire ogni documento necessario per il corretto svolgimento dei suoi compiti istituzionali;
- segnalare all'organo di indirizzo le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- chiedere agli uffici del Consorzio informazioni sugli accessi generalizzati;
- interpellare il Garante in caso di diniego ad accessi generalizzati per privacy.

4.2. I Referenti della prevenzione della corruzione

Il Consiglio di Amministrazione (CdA)

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e vigila sul suo operato e sull'efficacia dell'azione dallo stesso svolta (art. 1, co. 7, L. 190/2012). In sede di nomina del RPTC, il Consiglio di Amministrazione tiene conto delle competenze e del ruolo svolto all'interno del Consorzio creando le condizioni per favorire l'autonomia e l'indipendenza dello stesso RPCT.

Inoltre, il CdA esercita le seguenti funzioni:

- assicura che il RPTC sia dotato di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1, co. 7, L. 190/2012);

- stabilisce l'organizzazione del Consorzio in ambito di prevenzione della corruzione, definendo ruoli e responsabilità;
- approva il Piano di Prevenzione della Corruzione e ogni proposta di aggiornamento e modifica dello stesso da parte del RPCT (art. 1, co. 7 e 8, L. 190/2012);
- definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario del PTPCT (Art. 1, co. 8 L. 190/12);
- riceve e prende atto dei contenuti della relazione annuale predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, utilizzando a tal fine il modello reso disponibile dall'ANAC, con il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano;
- riceve la relazione annuale del RPCT, la valuta e la tiene in considerazione per valutare l'organizzazione delle misure atte a gestire il rischio.

Dirigenti di Area/Capi Settori

Ai responsabili di processi/attività a rischio corruzione sono attribuite le seguenti responsabilità:

- svolgere attività informativa nei confronti del RPCT;
- collaborare con il RPCT alla mappatura dei processi del Consorzio;
- partecipare al processo di gestione del rischio, collaborando con il RPCT per individuare le misure di prevenzione;
- collaborare con RPCT per individuare tra i propri collaboratori il personale che necessita di formazione in ambito di anticorruzione;
- organizzare la propria area per contenere il rischio corruttivo, anche attraverso la stesura di procedure ove ritenuto necessario;
- svolgere un costante monitoraggio sull'attività dei propri uffici, anche attraverso un'attenta verifica dell'operato dei propri collaboratori;
- assicurare l'osservanza del Codice di comportamento e l'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel Piano;
- adottare le misure finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l'avvio di procedimenti disciplinari;
- mettere a disposizione la documentazione eventualmente richiesta dal Responsabile fornendo altresì qualunque informazione ritenuta necessaria ad un corretto monitoraggio;
- verificare che i collaboratori dei responsabili pubblichino i dati di competenza nei modi e nei tempi richiesti dalla normativa sul sito istituzionale nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE";
- segnalare tempestivamente all'organo competente, per l'apertura del procedimento disciplinare, le violazioni di cui vengono a conoscenza.

Dipendenti/Collaboratori

I dipendenti ed i collaboratori esterni partecipano al processo di gestione del rischio osservando le misure contenute nel Piano (art. 1, comma 14, della L. 190/2012), segnalando eventuali situazioni di illecito e casi di conflitto di interesse che li riguardino al diretto superiore, ed in ogni situazione potenzialmente in contrasto con quanto previsto dal PTPC al Responsabile della Prevenzione della Trasparenza e Corruzione.

Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)

In applicazione dell'art. 33-ter comma 1 del D.L. 179/2012, convertito con Legge 221/2012, e del comunicato dell'Autorità 28 ottobre 2013, il Consorzio con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 01/02 del 7/1/2014 ha ratificato l'ordinanza presidenziale n. 10/2013 di nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA), nella persona del Direttore generale, Ing. Francesco Veronese.

5. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Secondo quanto previsto dalla Legge (art. 1, comma 8, Legge 190 del 2012) il PTPC deve essere adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno e pubblicato sul sito istituzionale della Società nella sezione "Amministrazione trasparente". L'omessa adozione di un nuovo PTPC è sanzionabile dall'Autorità ai sensi dell'art. 19, co. 5, del D.L. 90/2014. ANAC applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo ad euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000 nei confronti dell'amministrazione che avrebbe dovuto adottare il Piano.

Considerata l'emergenza epidemiologica in atto, con comunicato del Presidente di ANAC del 2 dicembre 2020 il termine di predisposizione e pubblicazione del Piano è stato differito al 31 marzo 2021.


L'aggiornamento del Piano dovrà essere annuale e terrà conto dei seguenti fattori:

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es. acquisizione di nuove competenze);
- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del PTPC (es. da procedimenti disciplinari, giudiziari, ecc.);
- segnalazioni da parte dei dipendenti o delle parti interessate di inadeguatezza di procedure;
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA.

L'aggiornamento sarà effettuato attraverso la stessa procedura seguita per la prima adozione del PTPC. Il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è adottato con apposita delibera del CdA che è anche competente in merito ai necessari aggiornamenti. Tutte le proposte di modifiche/integrazioni del Piano e dei documenti richiamati nello stesso devono essere comunicate al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza. Il Responsabile potrà proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche o integrazioni del Piano di cui si dovesse ravvisare l'opportunità in conseguenza dello svolgimento delle sue funzioni.

6. METODOLOGIA PER LA MAPPATURA DEI RISCHI

L'Allegato 1 al PNA 2019, in aperta discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che l'hanno preceduto, interviene in maniera sostanziale sull'intero processo di gestione dei rischi corruttivi, andando ad agire su tutte le fasi che lo compongono. Tale documento diviene l'unico strumento metodologico da seguire per la predisposizione dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza relativamente agli aspetti di gestione del rischio. Il processo di gestione del rischio si articola come di seguito:



6.1. Individuazione dei processi

La mappatura dei processi interni è stata effettuata partendo dall'analisi dei rischi già presente nel Consorzio. L'obiettivo del Consorzio è quello di esaminare gradualmente l'intera attività dell'amministrazione. Pertanto, nell'anno 2021 il RPCT provvederà a rivedere la mappatura con i Direttori di Area e i capi settore. L'obiettivo è quello di identificare le aree che, in ragione della natura e della peculiarità dell'attività, risultano potenzialmente esposte a rischio corruttivo.

Partendo dalla mappatura dei processi già presente nel Consorzio, si è provveduto ad individuare i sotto processi e i responsabili del processo.

Nella fase di identificazione degli "eventi rischiosi" l'obiettivo è individuare comportamenti o fatti, relativi ai processi dell'amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.

L'identificazione degli eventi rischiosi necessita il coinvolgimento della struttura organizzativa in quanto solo con la conoscenza approfondita delle varie attività è possibile identificare tali eventi. Pertanto nel corso del 2021 si procederà ad intervistare il personale del Consorzio (dirigenti e capi settori) per migliorare l'analisi stessa.

Per il presente Piano si è provveduto a migliorare l'identificazione dei rischi già descritti nell'analisi del Piano triennale dell'anno precedente, cercando di descrivere meglio come il rischio potesse verificarsi e suddividendo alcuni rischi che erano stati valutati insieme.

Al fine di valutare il rischio il Consorzio ha scelto di applicare il seguente metodo. Per ogni rischio identificato è calcolata la probabilità che l'evento rischioso si possa verificare e l'impatto che l'evento rischioso avrebbe.

Per calcolare la probabilità il Consorzio ha individuato i seguenti criteri:

1. Livello di interesse = presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari

- del processo;
2. Grado di applicazione delle procedure/prassi = esistenza e applicazione sistematica delle procedure/prassi;
 3. Grado di regolamentazione cogente = presenza di normative;
 4. Procedimenti disciplinari = numero di procedimenti disciplinari legati all'anticorruzione negli ultimi tre anni;
 5. Procedimenti giudiziari = procedimenti giudiziari su amministratori e dipendenti negli ultimi tre anni.

Per ogni criterio individuato si è utilizzata una scala da 1 a 3 come segue.

Scala di valori per il criterio 1

- 1 = fino a migliaia di euro
- 2 = decine di migliaia di euro
- 3 = centinaia di migliaia

Scala di valori per il criterio 2

- 1 = sistematicamente applicate
- 2 = saltuariamente applicate
- 3 = non esistenti o non applicate

Scala di valori per il criterio 3

- 1 = nessuna
- 2 = solo a livello di linee guida
- 3 = molto regolamentato

Scala di valori per il criterio 4

- 1 = nessuno
- 2 = fino a 10
- 3 = maggiore di 10

Scala di valori per il criterio 5

- 1 = nessuno
- 2 = 1
- 3 = più di uno

Per ottenere il valore della probabilità, il Consorzio ha scelto di effettuare una media ponderata dei valori di ogni singolo criterio, considerando che il criterio 1 e 5 avessero un peso pari al 30%, il criterio 2 pari al 20% e il criterio 3 e 4 pari al 10%.

Per calcolare l'impatto il Consorzio ha individuato due criteri: economico e reputazionale. Anche in questo caso è stata scelta una scala da 1 a 3 per ogni criterio.

Scala di valori per il criterio Economico

- 1 = migliaia di euro
- 2 = decine di migliaia di euro
- 3 = centinaia di migliaia di euro

Scala di valori per il criterio reputazionale

- 1 = solo locale e per breve periodo
- 2 = regionale di breve periodo
- 3 = regionale di lungo periodo

Per ottenere il valore dell'impatto si è proceduto alla media dei valori dei due criteri.

Il livello di Rischio (R) è poi stato calcolato come il prodotto fra il valore della Probabilità (P) e l'Impatto (I).

$$R=P*I$$

		Impatto				
		1	1,5	2	2,5	3
Probabilità	Valore					
	1,00	1	1,5	2	2,5	3
	1,10	1,1	1,65	2,2	2,75	3,3
	1,20	1,2	1,8	2,4	3	3,6
	1,30	1,3	1,95	2,6	3,25	3,9
	1,40	1,4	2,1	2,8	3,5	4,2
	1,50	1,5	2,25	3	3,75	4,5
	1,60	1,6	2,4	3,2	4	4,8
	1,70	1,7	2,55	3,4	4,25	5,1
	1,80	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4
	1,90	1,9	2,85	3,8	4,75	5,7
	2,00	2	3	4	5	6
	2,10	2,1	3,15	4,2	5,25	6,3
	2,20	2,2	3,3	4,4	5,5	6,6
	2,30	2,3	3,45	4,6	5,75	6,9
	2,40	2,4	3,6	4,8	6	7,2
	2,50	2,5	3,75	5	6,25	7,5
	2,60	2,6	3,9	5,2	6,5	7,8
	2,70	2,7	4,05	5,4	6,75	8,1
	2,80	2,8	4,2	5,6	7	8,4
2,90	2,9	4,35	5,8	7,25	8,7	
3,00	3	4,5	6	7,5	9	

Si sono quindi individuati 5 livelli di rischio, secondo la seguente tabella:

Rischio molto basso da 1 a 2,25	Nessuna azione
Rischio basso da 2,26 a 3	Nessuna azione necessaria
Rischio medio 3,1 a 4,2	Valutare se intraprendere azioni di mitigazione del rischio. Nel caso non si intraprendano mitigazioni il responsabile dell'Area deve indicare motivazioni
Rischio alto da 4,25 a 5,75	Necessaria azione per mitigare il rischio
Rischio molto alto 5,76 a 9	Necessaria azione immediata per mitigare il rischio

La valutazione del rischio, come descritta nel presente documento, è riportata nella tabella di "valutazione del rischio" allegata al Piano. Nella tabella in funzione del livello di rischio, come sopra riportato, sono individuate e programmate le azioni necessarie per mitigare il rischio, il responsabile, le risorse (economiche e di personale) e i tempi di realizzazione.

7. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'individuazione e la programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresenta una parte fondamentale del PTPC. Nel presente capitolo si riportano le misure generali per la prevenzione della corruzione applicate dal Consorzio. In conformità con quanto indicato nel PNA 2019, le misure possono definirsi "generali" quando si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera amministrazione. Si definiscono "specifiche" laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio e pertanto devono essere ben contestualizzate rispetto all'amministrazione di riferimento.

7.1. Richiamo al Codice di Comportamento

Il Codice di Comportamento viene introdotto nell'ordinamento italiano dall'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". Pur avendo il Consorzio la natura giuridica di "Ente pubblico economico" (fuori quindi della Pubblica Amministrazione come definita dal D.Lgs. n. 165/2001), la normativa in materia di trasparenza e anticorruzione (art. 2-bis D.Lgs. 33/13 modificato dal D.Lgs. 97/16) fissa adempimenti anche per gli enti pubblici economici. Con comunicato del Presidente dell'ANAC del 22 aprile 2015 si è, infatti, sancito che anche i Consorzi di Bonifica sono tenuti all'adozione del Codice di Comportamento, pertanto il Consorzio ha provveduto ad approvare il proprio Codice Comportamento.

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell'ambito dei rapporti che il Consorzio intrattiene, a qualsiasi titolo, sia con soggetti appartenenti a Pubbliche Amministrazioni, di matrice nazionale che comunitaria, sia con privati, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento, a cui i destinatari, sia nel caso in cui rivestano la qualifica di incaricato di pubblico servizio, sia nel caso in cui agiscano in veste privatistica, devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività. Alcuni di questi principi comportamentali sono altresì richiamati nel codice di comportamento del Consorzio. Tuttavia, considerata l'importanza di tali principi nella prevenzione della corruzione, si è ritenuto opportuno richiamarli espressamente anche all'interno del presente documento, rimandando al codice di comportamento per maggiori approfondimenti.

A tal fine a tutti i destinatari:

- è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nel presente documento;
- è fatto divieto di violare i principi, i regolamenti e le procedure consortili per prevenire i reati nei rapporti con la P.A. e, in particolare, il fenomeno della corruzione;
- è fatto divieto di discriminare il dipendente che effettui eventuali segnalazioni;
- è fatto obbligo di prestare la massima collaborazione a tutti i soggetti che svolgono attività di verifica e controllo;
- è fatto obbligo di esercitare i propri compiti orientando l'azione del Consorzio alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di eventuali risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività dell'Ente deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati;
- è fatto obbligo di astenersi da azioni arbitrarie o da azioni che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori;
- è fatto obbligo di rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza nello svolgimento delle proprie mansioni, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;

- è fatto obbligo di assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo al Consorzio secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale;
- è fatto obbligo di evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'Ente. Eventuali prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

Il Codice di Comportamento è pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio nella sezione "Amministrazione Trasparente" nella sotto-sezione altri contenuti, ed è allegato al presente Piano.

7.2. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Tutti i destinatari sono tenuti, nella gestione dei rapporti diretti ed indiretti con la Pubblica Amministrazione, a rispettare le regole di comportamento definite nel codice di comportamento.

Oltre a quanto già definito nel codice di comportamento si riportano le seguenti regole:

- nel caso in cui dovessero verificarsi eventi straordinari, ossia criticità relative all'applicazione delle procedure adottate dell'Ente, non risolvibili nell'ambito della ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i destinatari sono tenuti a segnalare immediatamente l'accaduto ai rispettivi superiori gerarchici e, contemporaneamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione per le azioni del caso, ciascuno per le proprie rispettive competenze;
- il personale non deve dar seguito a eventuali tentativi di concussione in cui sia coinvolto un funzionario della Pubblica Amministrazione;
- nell'ambito del processo di assunzione, è fatto divieto di favorire soggetti i quali, direttamente o indirettamente, svolgano attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione;
- è fatto divieto di accordare vantaggi di qualsiasi natura (quali, a titolo esemplificativo, promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della PA e/o privati che possano promuovere o favorire gli interessi del Consorzio, anche a seguito di illecite pressioni;
- è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali, comunitari o stranieri a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- è fatto divieto di alterare la rendicontazione relativa alla gestione delle suddette somme;
- in tutti i casi in cui l'Ente ricorra a sovvenzioni o finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazione (quali, a titolo esemplificativo, fondi per l'organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento dedicati ai dipendenti), gli incaricati della predisposizione della documentazione necessaria devono assicurare la correttezza e completezza delle informazioni riportate nella documentazione allegata nel rispetto del divieto di presentare dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti agevolati o aggiudicazioni illecite di procedure di gara indette da enti pubblici. I responsabili della gestione e dell'utilizzo delle risorse ottenute dovranno assicurare che tali risorse vengano utilizzate nel rispetto della destinazione ad esse attribuita;
- è fatto assoluto divieto ai destinatari, in relazione alle attività del Consorzio soggette a rimborso, di rilasciare dichiarazioni e/o trasmettere informazioni non veritiere allo scopo di ottenere dalla Pubblica Amministrazione il rimborso di somme non dovute per attività inesistenti e/o spese non effettivamente sostenute.

7.3. Corruzione passiva

Ancora una volta si richiama quanto già definito nel Codice di Comportamento dell'Ente integrandolo all'interno del presente Piano. Pertanto oltre a quanto già definito nel codice di comportamento si riportano le seguenti regole:

- L'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi, nell'ambito di tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, devono essere caratterizzati dal massimo grado di trasparenza a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità della funzione o servizio;
- Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre all'interno del Consorzio per ottenere utilità che non gli spettino;
- Nello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio è fatto obbligo di assicurare ai terzi la piena parità di trattamento a parità di condizioni.

7.4. Gestione omaggi, regali

Si richiama quanto già definito all'articolo 4 "Regali, compensi e altre utilità" del Codice di comportamento, dove è espressamente previsto che il personale non chieda, né solleciti, per sé o per altri, regali o altre utilità.

Il personale non può accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali.

In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il personale non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

Inoltre, il personale non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore.

Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro per anno, anche sotto forma di sconto.

Si precisa in questa sede che quanto indicato nel Codice di Comportamento vale anche per gli Amministratori del Consorzio.

A quanto previsto dal Codice si propone una modifica da attuare entro il 2022 per prevedere anche i seguenti divieti:

- i Destinatari del PTCP non devono in nessun caso cercare di influenzare il giudizio di alcun dipendente o rappresentante della Pubblica Amministrazione, o soggetto ad esso collegato, promettendo o elargendo denaro, doni o prestiti, né offrendo altri incentivi illegali;
- In ogni caso, è fatto divieto ai Destinatari di promettere o distribuire omaggi e regali, anche a seguito di illecite pressioni, al di fuori di quanto previsto dalle prassi del Consorzio. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore, anche nei contesti sociali in cui tali pratiche

costituiscono una prassi. In ogni caso tale prassi è sempre vietata quando possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per al Consorzio;

- È fatto divieto di ricorrere a forme diverse di aiuti, contributi o atti di liberalità che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità abbiano invece le stesse finalità sopra vietate.

7.5. Conflitti d'interesse

La misura in oggetto trova origine dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2021, che ha introdotto nella Legge sul procedimento amministrativo l'art. 6-bis: "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale". Successivamente il Codice di Comportamento per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, approvato con D.P.R. n. 62/2013, ha ulteriormente rafforzato gli obblighi di comportamento a cui si debbono attenere i dipendenti pubblici elencando i doveri, le responsabilità e le sanzioni nei casi di conflitto di interesse.

Sulla base di quanto sopra, il codice di comportamento del Consorzio ha normato tale situazione: l'art. 6 prevede che, fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il personale, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

Inoltre il Codice di comportamento all'art. 7 impone l'obbligo di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici, ecc.

È fatto obbligo di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni ad attività che possano coinvolgere:

- interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado;
- interessi di persone con le quali si abbiano rapporti di frequentazione abituale;
- interessi di soggetti od organizzazioni con cui il dipendente o il coniuge o il convivente abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- interessi di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente
- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Coloro che si trovino in una situazione di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, devono darne immediata notizia al proprio superiore che valuterà il comportamento da tenere, ovvero il responsabile dell'ufficio di appartenenza decide sull'astensione.

All'art. 13 si prevede che il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con l'attività consortile che svolge, e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce

le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

Altresì l'art. 14 stabilisce che il personale non conclude, per conto del Consorzio, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile. Nel caso in cui il Consorzio concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali qualche dipendente/dirigente/collaboratore/amministratore abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

Il dipendente che concluda accordi o negozi ovvero stipuli contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

Se nelle situazioni di cui ai commi precedenti si trova il dirigente, questi informa per iscritto il Direttore generale, responsabile della gestione del personale.

7.6. Incompatibilità e inconfiribilità di incarichi dirigenziali ed amministrativi di vertice

Al fine del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice, il Consorzio osserverà le disposizioni di cui al D.Lgs. dell'8 aprile 2013 n. 39 recante "Disposizioni in tema di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n. 190".

In merito all'applicabilità della normativa in questione ai Consiglieri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, occorre evidenziare che la stessa trova applicazione "ai soli incarichi conferiti", essendo i membri del Consiglio di Amministrazione elettivi, non sono pertanto sottoposti al D.Lgs. 39/2013. Al riguardo si deve però evidenziare che il Consorzio, anche se ciò non è previsto obbligatoriamente per legge, provvederà a richiedere il rilascio della dichiarazione annuale di insussistenza di cause di incompatibilità ai membri del Consiglio di Amministrazione.

7.7. Gestione delle richieste di autorizzazione per assumere incarichi esterni al Consorzio

La disciplina in argomento è rinvenibile nel CCNL per i dirigenti dei consorzi di bonifica e nel CCNL per i dipendenti dei consorzi di bonifica.

Si ritiene utile riportare di seguito le relative disposizioni:

Art. 20 CCNL dirigenti

"Il Direttore di area ha l'obbligo di prestare la propria opera in modo esclusivo a favore del Consorzio e di esplicare, nel rispetto della disciplina generale, dei regolamenti consorziali e delle disposizioni ed istruzioni impartitegli, le funzioni commessegli svolgendo, a prescindere da limiti iniziali e finali di orario, ogni attività necessaria per assicurare il regolare funzionamento del servizio.

Al Direttore di area è vietato lo svolgimento di attività di qualsiasi natura a favore di terzi, salve specifiche autorizzazioni da parte del Consorzio.

Dal divieto sancito dal precedente comma rimangono esclusi gli incarichi accademici e la partecipazione a consessi consultivi dello Stato o di Organizzazioni internazionali, sempreché sussista compatibilità tra lo svolgimento di tali funzioni e l'espletamento dei compiti di Direttore di area.

In caso di contestazione sulla sussistenza del predetto limite della compatibilità, il giudizio è demandato ad una Commissione di tre membri di cui uno, con funzioni di Presidente, nominato con la procedura contemplata per la designazione del Presidente della Commissione di cui al 4° comma dell'art. 71 e gli altri due nominati, rispettivamente, dal Consorzio e dal Direttore di area.”

Art. 46 del CCNL dipendenti

“I dipendenti hanno l’obbligo di (...) non svolgere attività che risultino comunque incompatibili con l’impiego consortile (...); (...) Ai dipendenti laureati o diplomati è fatto divieto di esercitare la libera professione.”

Competente a decidere sulle richieste di autorizzazione a svolgere incarichi esterni, in forza della competenza residuale riservata dall’art. 10 dello Statuto, è il Consiglio di amministrazione.

Nella prassi ormai consolidata la richiesta di autorizzazione, proveniente dal dipendente o dal soggetto che intende avvalersi dell’operato del dipendente consortile, deve essere formalizzata al protocollo.

In caso di conferimento di incarichi conferiti a dipendenti del Consorzio, nel rispetto del presente Piano, da enti pubblici o soggetti di diritto privato, il Consorzio pubblica i compensi erogati nell’anno precedente sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

7.8. Pagamenti e movimentazioni finanziarie

Le funzioni dell’Ente preposte alle attività di monitoraggio e supervisione delle attività del Consorzio in cui si registrano movimenti finanziari di qualunque tipo devono porre particolare attenzione all'esecuzione dei connessi adempimenti e riferire immediatamente al Responsabile Prevenzione Corruzione eventuali situazioni di irregolarità.

Il Regolamento finanziario, contabile e patrimoniale e la convenzione stipulata con il Tesoriere consorziale, individuato con apposita procedura di scelta del contraente, disciplinano le modalità con le quali è possibile disporre i pagamenti, previa conclusione del relativo procedimento contabile, e individuano nella persona del Direttore il soggetto autorizzato alla sottoscrizione degli ordinativi di pagamento (mandati).

I poteri possono essere delegati, in caso di assenza o impedimento, esclusivamente con delega formale da trasmettere tempestivamente al Tesoriere.

Nel corso del 2021 è stato attivato l’ordinativo informatico che consente di sottoscrivere digitalmente i flussi e la trasmissione al Tesoriere con modalità informatizzata.

Nessun tipo di pagamento in nome e per conto del Consorzio può essere effettuato in contanti o in natura. Sono fatte salve le operazioni di valore economico modesto.

7.9. Gestione di sponsorizzazioni, elargizioni e liberalità

Secondo una prassi consolidata il Consorzio, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, partecipa, mediante patrocinio ovvero mettendo a disposizione le proprie strutture a titolo gratuito, ad iniziative di interesse connesse all’attività e alle funzioni dell’Ente, che possano avere come effetto seppur secondario la divulgazione e la comunicazione istituzionale.

Inoltre, prima dell’emergenza sanitaria, il Consorzio organizzava un’iniziativa denominata “Concorso scuole” rivolta a istituti primari e secondari di primo grado, che prevedeva l’elargizione di premi alle scuole più meritevoli partecipanti al concorso secondo un regolamento preventivamente adottato in ragione dello specifico progetto.

7.10. Rotazione

Secondo quanto esposto nel PNA, la rotazione in questione è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l'assunzione di decisioni non imparziali.

Inoltre la rotazione rappresenta un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.

Le previsioni di legge e del PNA fanno riferimento all'organizzazione tipica della Pubblica Amministrazione, che possiede peculiarità che la distinguono molto dalla realtà dei Consorzi di bonifica, sia per la natura privatistica del rapporto contrattuale con il personale dipendente e dirigente, sia per le dimensioni e il numero di professionalità presenti all'interno delle organizzazioni, laddove in quelle consortili è assai spesso ridotta al minimo.

La stessa Autorità nell'aggiornamento 2017 del PNA ha evidenziato come la misura presentasse senza dubbio profili di criticità attuativa ma, nondimeno, invitava le amministrazioni a tenerne conto in via complementare ad altre misure.

Ed infatti anche il PNA 2019 prevede che, ove non sia possibile utilizzare la rotazione "ordinaria" come misura di prevenzione della corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi. A titolo esemplificativo si ricordano: la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività; l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni".

Con riferimento all'organizzazione del Consorzio, si confermano per l'appunto grandi difficoltà nell'applicazione del principio della rotazione tra il personale sia dirigente, sia non dirigente con funzioni di responsabilità.

Per poter dare applicazione a regime alla misura della rotazione, in modo coerente ed efficace rispetto alle esigenze anticorruptive, si dovrebbero innanzitutto inserire in organico ulteriori dirigenti con gli opportuni titoli per poterli ruotare con quelli con titoli analoghi; così facendo, tuttavia, si vanificherebbe l'investimento sostenuto negli anni dal Consorzio, finalizzato allo sviluppo di quelle competenze dei dirigenti che verrebbero "ruotati".

Analogo ragionamento può proporsi riguardo alle figure di responsabilità di ciascun settore operativo.

Ora pare chiaro che l'imposizione della rotazione dei dirigenti e delle figure con funzioni di responsabilità nel Consorzio costituisce una scelta inefficiente, che pregiudicherebbe la qualità, l'efficienza e la convenienza delle attività e dei servizi svolti.

Per quanto sopra, si può concludere, come in passato, che la misura della rotazione del personale non può essere di norma applicata né al personale dirigente, né alle figure con funzioni di responsabilità. Resta inteso che laddove la disponibilità di risorse o situazioni particolari lo rendano possibile, la misura sarà puntualmente attuata.

In ogni caso, come emerge anche dalla mappatura dei processi, l'Ente garantisce una organizzazione di compiti tra diversi uffici e una suddivisione dei poteri tali da escludere che le decisioni vengano assunte da un unico soggetto.

Rotazione straordinaria del personale

Diversamente da quella ordinaria, la rotazione in via straordinaria si configura come misura successiva al verificarsi di fenomeni corruttivi.

L'istituto è previsto dall'art. 16, comma 1, lettera l-quater) del D.Lgs. 165/2001 con riferimento al pubblico impiego, tuttavia ricorrono ovvie ragioni di opportunità che suggeriscono di prevedere tale misura anche per il personale consortile nei casi di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

In ordine all'applicazione della misura si rinvia a quanto previsto dalla delibera dell'Autorità n. 215/2019.

7.11. Post-employment (c.d. "pantouflage")

L'art. 1, co. 42, lett. l) della L. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 il co. 16-ter, in cui si dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Come già specificato in precedenza, ai dipendenti consortili non si applica il D.Lgs. in questione in quanto il rapporto che il Consorzio instaura con gli stessi è di carattere privatistico e non pubblicistico; nel PNA 2019 però l'ANAC ha affermato che è necessario operare una lettura più ampia della norma, alla luce anche delle disposizioni simili del D.Lgs. n. 39/2013, tale da ritenere che il divieto del c.d. "pantouflage" sia da riferirsi anche ai dipendenti degli Enti pubblici economici.

In considerazione di quanto sopra, il Consorzio ritiene opportuno:

- a) chiedere, d'ora in avanti, agli appaltatori, autodichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (con testo da predisporre, in conformità alla normativa in questione) circa l'insussistenza di circostanze ostative ai sensi della normativa citata;
- b) far sottoscrivere al momento dell'assunzione, a dipendenti destinati a ricoprire cariche dirigenziali o a svolgere finzioni caratterizzate da poteri autoritativi o negoziali, apposita dichiarazione di consapevolezza circa il divieto, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) presso soggetti privati nei confronti dei quali il medesimo dovesse, negli ultimi tre anni di servizio, esercitare poteri autoritativi e negoziali.

Inoltre si evidenzia che, al fine di garantire il rispetto del principio di incompatibilità successiva, il Consorzio potrà esercitare una limitata forma di controllo dopo la cessazione del rapporto contrattuale.

7.12. Trasparenza

Il D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza intesa oggi come "accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon

andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

La trasparenza assume, così, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica, come già l'art. 1, comma 36 della legge 190/2012 aveva sancito. Dal richiamato comma si evince, infatti, che i contenuti del D.Lgs. 33/2013 "integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione".

Come anticipato in premessa, con delibera n. 1310/2016, l'Autorità ha adottato "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016", rivolgendosi in particolare alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2-bis, comma 1, del D.Lgs. 33/2013. Successivamente, con delibera n. 1134/2017, sono state approvate le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

Tali linee guida sono state prese in adeguata considerazione dal Consorzio per organizzare la propria attività in questa materia. Nei paragrafi successivi si evince come il Consorzio si è organizzato al fine di rispondere al D.Lgs. 33/2013.

8. TRASPARENZA

Il Consorzio ha definito nel Codice di Comportamento obblighi per i propri collaboratori di assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

Inoltre, la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la replicabilità.

Il Consorzio, attraverso la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet, dà attuazione al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e favorisce forme diffuse di controllo.

La pubblicazione dei dati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", si traduce anche in strumento efficace di prevenzione della corruzione secondo principi di eguaglianza, imparzialità, responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità e lealtà.

Il Consorzio, con la pubblicazione del PTPC, intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono e come intende realizzare i propri obiettivi di trasparenza, garantendo la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso.

Gli obiettivi che si è posto il Consorzio in tema di trasparenza sono i seguenti:

- garantire il diritto alla conoscibilità e all'accessibilità totale delle informazioni relative alle proprie attività di pubblico interesse: tale diritto consiste nel consentire a chiunque di conoscere, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di economicità, buon andamento e imparzialità, a cui il Consorzio impronta il proprio agire;
- perseguire la veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità;
- assicurare flussi stabili nelle informazioni pubblicate, consentendo progressivamente ai terzi una sempre più diretta modalità di acquisizione delle stesse e implementando automatismi informatici per l'aggiornamento dei dati;
- garantire un corretto temperamento fra diritto all'accesso e tutela dei dati personali laddove coinvolti nelle attività di attuazione del programma;
- pubblicare, in formato aperto, tutte le informazioni e i dati inerenti l'organizzazione, l'attività e le finalità istituzionali previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalla normativa vigente.

8.1. Processo di pubblicazione dei dati

Il RPCT ha un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio, sull'effettiva pubblicazione dei dati, ma non sostituisce gli uffici nell'attività di elaborazione, trasmissione e pubblicazione. Il RPCT svolge, come previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 33/2013, l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione mediante riscontro ai responsabili dei dati di quanto verificato, segnalando eventuali mancanze.

I dati che il Consorzio pubblica e aggiorna periodicamente nel proprio sito sono raggruppati nella sezione “Amministrazione trasparente” ed organizzati come indicato nella tabella allegata Linea Guida ANAC 1134 **“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da amministrazioni e degli enti pubblici economici”**.

Sono state analizzate tutte le aree e le voci incluse nella tabella allegata alla Linea Guida ANAC 1134.

Sulla base di quanto riportato nella suddetta tabella, il Consorzio ha definito un file degli “obblighi di trasparenza” allegata al Piano. Per ogni singolo adempimento riportato, sono stati stabiliti:

- il/i documento/i da pubblicare;
- il responsabile del dato (individuato nel dirigente di Area);
- il responsabile della predisposizione del dato da pubblicare nei tempi previsti dalla legge (individuato nel capo settore);
- il responsabile della pubblicazione dei dati.
- la frequenza di pubblicazione, quando nella Linea Guida è indicato “tempestivamente”;
- la non applicabilità del dato al Consorzio, con la motivazione della non applicabilità.

Inoltre nel file sono indicati anche:

- il responsabile dell’accesso civico semplice nel caso in cui il RPTC non risponda nei tempi (individuato nel Direttore Generale);
- il responsabile dell’accesso civico generalizzato (individuato nel Direttore Generale);
- l’organismo analogo all’OIV.

8.2. Procedura di accesso civico

La legislazione prevede che il diritto di accesso debba essere di norma consentito. Il titolare del rilascio è tenuto quindi a privilegiare la scelta che, pur non oltrepassando i limiti di ciò che può essere ragionevolmente richiesto, sia la più favorevole al diritto di accesso del richiedente.

Il tenore della norma relativa all’accesso non procede alla generale e preventiva individuazione di esclusioni all’accesso generalizzato, ma rinvia ad una attività valutativa che deve essere effettuata dall’Ente caso per caso, con la tecnica del bilanciamento tra l’interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la salvaguardia di altrettanto validi interessi tutelati dall’ordinamento.

L’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, introduce una nuova tipologia di accesso amministrativo, l’accesso civico generalizzato, riconosciuto a *“chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”*; si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Sorge pertanto la necessità per il Consorzio di disciplinare gli accessi documentali secondo le tre categorie, annoverate in un apposito “Regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato” allegato al Piano:

- a) “accesso civico semplice” di cui all’art. 5, comma 1, del Decreto Trasparenza (33/2013);
- b) “accesso generalizzato” di cui all’art. 5, comma 2, del Decreto Trasparenza (33/2013);

c) “accesso documentale” di cui al capo V della Legge 241/1990.

Accesso civico semplice

L’obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente comporta il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione dei medesimi, nel caso in cui sia stato omesso tale adempimento.

Il Consorzio, in applicazione dell’articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, ha istituito diverse modalità per la presentazione della domanda che possono essere utilizzate dai cittadini per le richieste di accesso a informazioni oggetto di obblighi pubblicitari ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al RPTC che si pronuncia sulla stessa.

La richiesta può essere presentata:

- via email all’indirizzo info@consorziobacchiglione.it;
- via posta elettronica certificata all’indirizzo bonifica@pec.consorziobacchiglione.it;
- a mezzo posta ordinaria all’indirizzo Via Vescovado n. 11 – 35141 Padova;
- a mani all’ufficio protocollo.

Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni, il richiedente può ricorrere al Direttore Generale quale titolare del potere sostitutivo, il quale, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza.

Le modalità di richiesta di accesso civico sono pubblicate nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Consorzio, alla sottosezione *Altri contenuti*.

Per ulteriori informazioni rispetto alla modalità di gestione dell’accesso civico generalizzato si rimanda al Regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato adottato dal Consorzio.

Accesso civico generalizzato

L’accesso generalizzato (c.d. “FOIA”) comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza (art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013). Il diritto di accesso generalizzato, oltre a quello civico, è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

L’esercizio del diritto di accesso generalizzato può essere effettuato dai cittadini nei seguenti modi:

- via email all’indirizzo info@consorziobacchiglione.it;
- via posta elettronica certificata all’indirizzo bonifica@pec.consorziobacchiglione.it;
- a mezzo posta ordinaria all’indirizzo Via Vescovado n. 11 – 35141 Padova;
- a mani all’ufficio protocollo.

Il Responsabile del procedimento di accesso civico è il Direttore generale, salvo che il Consiglio di Amministrazione decida di affidare tale incarico ad altro Dirigente o dipendente, che non può comunque coincidere con il responsabile dell’accesso documentale di cui all’art. 5 del Regolamento consortile.

Il titolare dell'accesso civico generalizzato, nei casi di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6 dell'art. 5 (30 giorni) del D. Lgs. 33/2013, può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) del Decreto Trasparenza, l'RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante, e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Trascorsi i termini indicati, il Direttore Generale o l'RPCT in caso di ricorso del richiedente, rispondono con un provvedimento espresso e motivato.

Le modalità di richiesta di accesso generalizzato sono pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Consorzio, alla sottosezione "Altri contenuti".

Per ulteriori informazioni rispetto alle modalità di gestione dell'accesso civico generalizzato, si rimanda al Regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato adottato dal Consorzio.

Accesso documentale

L'accesso documentale, subordinato alla titolarità di un interesse strumentale e giuridicamente tutelato in capo al richiedente, è dettagliatamente disciplinato dal capo V della Legge 241/1990 e dal Regolamento consortile in materia di accesso documentale, civico e generalizzato, a cui si rinvia per maggiori informazioni.

8.3. Modalità per effettuare le segnalazioni e tutela del dipendente che segnala illeciti

La Legge 179 del 30 novembre 2017, recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", ha rafforzato l'istituto della segnalazione già introdotto con l'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001.

La legge mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati. L'introduzione di una disciplina ad hoc sul fenomeno del c.d. "whistleblowing" recepisce l'invito, rivolto all'Italia da alcuni organismi internazionali impegnati sul fronte dell'anticorruzione, a intensificare l'azione di prevenzione e contrasto di questo fenomeno.

La struttura del provvedimento distingue la disciplina del settore pubblico (art. 1) da quella del settore privato (art. 2), ed è stata integrata la disposizione sull'obbligo del segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale (art. 3).

Inoltre, introduce come giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio il perseguimento, da parte del dipendente pubblico o privato che segnali illeciti, dell'interesse all'integrità delle amministrazioni pubbliche e private e alla prevenzione delle malversazioni.

Modalità di segnalazione

È possibile per tutti i destinatari del PTPC effettuare segnalazioni per potenziali comportamenti scorretti ai sensi della L. n. 190/2012 utilizzando i seguenti canali:

- segnalazione al RPCT all'indirizzo zaramella@consorziobacchiglione.it;

La segnalazione dovrebbe contenere almeno i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione (il segnalante, di seguito anche

“whistleblower”);

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono avvenuti i fatti segnalati;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (ad esempio la qualifica o il settore in cui svolge l'attività);
- identificazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti, anche di natura multimediale che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione;
- ogni altra informazione che possa essere utile a chiarire fatti e protagonisti;

Il Responsabile può tenere conto di segnalazioni anonime sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione o che evidenzino violazioni accertate, solo nel caso in cui sia possibile ricontattare il segnalatore per eventuali approfondimenti (per esempio tramite mail, telefono ecc.). Nel caso in cui il segnalante non sia ricontattabile, l'RPCT può valutare la segnalazione ai fini di un miglioramento del PTPC e delle procedure del Consorzio.

Nel caso di segnalazioni anonime, dove è possibile ricontattare il segnalante, se la segnalazione è fondata (in tutto o in parte) e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del processo disciplinare solo in presenza del consenso del segnalante alla rilevazione della sua identità.

Il segnalante, come indicato all'art. 1 della L. 179/2017, ha la possibilità di effettuare la segnalazione direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o la denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile.

Oggetto della segnalazione

Il Consorzio ritiene che le condotte illecite oggetto delle segnalazioni, meritevoli di tutela, comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti laddove, a prescindere della rilevanza penale, venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Tutela del segnalante

Le informazioni acquisite dal Responsabile saranno trattate in modo tale da garantire:

- a) il rispetto della riservatezza della segnalazione inoltrata;
- b) il non verificarsi di atti di ritorsione, penalizzazione o discriminazione nei confronti dei segnalanti;
- c) la tutela dei diritti di soggetti in relazione ai quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate ferma restando in tal caso la possibilità di esperire le azioni opportune nei confronti di coloro che intenzionalmente hanno effettuato la falsa segnalazione.

Il Responsabile valuterà le segnalazioni ricevute con discrezione e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione o il responsabile della presunta violazione ed effettuare le indagini opportune. Il RPCT informa il segnalante della conclusione delle indagini.

Al fine di tutelare l'identità del whistleblower, il Consorzio ha previsto che:

- le segnalazioni devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica sopra riportato;
- per accedere all'indirizzo di posta elettronica è necessaria un'autenticazione (utente e password);

- l'RPTC avrà cura di gestire la password senza divulgarla in nessun modo e provvederà a sostituirla in caso di necessità;
- eventuali verbali e documenti riguardanti istruttorie del RPTC a seguito di segnalazioni, se stampate, saranno custodite dal Responsabile in apposito luogo non accessibile a terzi.

A tutela del segnalante, coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione, e coloro che successivamente dovessero essere coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, sono soggetti agli obblighi di riservatezza. Inoltre, tenuto conto che l'inosservanza di quanto indicato nel presente Piano comporta responsabilità disciplinare, la violazione della riservatezza potrà comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale ulteriore responsabilità civile e/o penale.

Qualora si verificano, per il segnalante del quale si fosse conosciuta l'identità, delle discriminazioni di qualsiasi genere ricollegabili alla segnalazione effettuata, il whistleblower potrà, anche per mezzo delle Organizzazioni Sindacali, denunciare le discriminazioni subite direttamente all'ANAC. È a carico del Consorzio (art. 1, comma 7, L. 179/2017) dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Ente sono nulli.

Il segnalante che sia licenziato (art. 1, comma 7, L. 179/2017) a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 23/2015.

Le tutele di cui all'art. 1 della L. 179/2017 non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque nei casi di segnalazione di dolo o colpa grave.

Segnalazioni infondate

Il Consorzio si impegna a evitare che i dipendenti possano abusare della procedura di segnalazione per ottenere vantaggi personali.

L'abuso dell'istituto della segnalazione può configurarsi nei seguenti casi, riportati a titolo di esempio:

- segnalante che riporti falsamente un fatto solamente al fine di danneggiare il segnalato;
- segnalante che abbia partecipato al comportamento irregolare unitamente ad altri soggetti e attraverso la segnalazione cerchi di assicurarsi una sorta di "immunità" dalle future azioni disciplinari che l'organizzazione vorrà intraprendere;
- segnalante che voglia utilizzare la problematica riportata come possibile strumento di scambio per ottenere la riduzione o l'esclusione di una precedente sanzione disciplinare o per ottenere benefici all'interno del Consorzio.

Il whistleblower è chiamato a dichiarare l'esistenza di eventuali conflitti di interesse, e deve specificare l'impegno a riferire quanto di sua conoscenza secondo verità.

Il Consorzio provvederà ad avviare contestazioni disciplinari a coloro che utilizzeranno l'istituto della dichiarazione abusivamente e in malafede, rendendo dichiarazioni false con dolo o colpa grave.

8.4. Modalità di individuazione dell'organismo analogo all'OIV

Per quanto concerne gli obblighi relativi alla valutazione di quanto pubblicato (art. 44 del D.Lgs. 33/2013), in assenza di dell'OIV e di una struttura analoga nel Consorzio l'incaricato per lo svolgimento questo adempimento è stato il RPTC.

Per il futuro, con decorrenza dall'anno 2022, il Consiglio di amministrazione provvederà ad incaricare, applicando il criterio della rotazione, un gruppo di dipendenti, costituito da un dirigente, con ruolo anche di coordinamento, e da due capi settore, il quale procederà alla compilazione della griglia secondo le indicazioni dell'ANAC, sia per quanto riguarda la metodologia sia per quanto concerne i tempi di pubblicazione.

9. DESTINATARI E DIFFUSIONE DEL PIANO

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è destinato agli Amministratori, al Revisore dei Conti e a tutto il personale dipendente e afferente a vario titolo del Consorzio. Il PTPC sarà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" e una copia viene resa disponibile per consultazione con gli altri documenti del Consorzio presso l'ufficio del RPCT.

10. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità considerati nel presente documento. Si ritiene fondamentale garantire la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione, in modo da evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione delle norme di volta in volta applicabili. Nell'ambito delle misure indicate dalla Legge 190/2012, Il Consorzio intende promuovere interventi di formazione/informazione rivolti a tutto il personale, con la duplice funzione di prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione e fornire la massima informazione sulle situazioni concrete di rischio. La formazione continua e sistematica è gestita dal Consorzio attraverso il confronto con il personale al momento della revisione annuale del piano. In particolare la formazione è così pianificata:

Formazione/informazione iniziale, rivolta a tutti i dipendenti e ad altri collaboratori esterni che operano in modo continuativo con il Consorzio (al momento dell'adozione del PTPC e comunque per tutti i neo assunti), con riguardo a:

- nozione di corruzione;
- Codice di Comportamento;
- Piano Trasparenza e Prevenzione della Corruzione;
- Responsabile per la prevenzione della corruzione: sue attività e modalità di relazione con lo stesso;
- Procedure per l'accesso civico;
- Tutela del segnalante.

Successivamente, al momento dell'approvazione del Piano, il RPTC predispone un programma di formazione che allega al Piano stesso, con l'obiettivo di:

- individuare i soggetti a cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione, definendo anche programmi specifici in funzione del ruolo ricoperto e del settore di appartenenza;
- indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- quantificare di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

La presenza dei partecipanti è obbligatoria e registrata, per gli assenti viene organizzata una sessione di recupero. Tutta l'attività formativa viene erogata dal RPTC o consulenti esperti in materia nel rispetto della procedura esistente. Il RPCT archivia tutta la documentazione attestante la formazione erogata.

11. SISTEMA DISCIPLINARE

Considerato che la violazione delle norme contenute nel PTPC comporta responsabilità disciplinare, il Consorzio applicherà il proprio ordinamento di disciplina. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvederà alla segnalazione, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate in materia di corruzione.

Al fine di adottare un unico sistema sanzionatorio, il Consorzio ha deciso di rimandare al contratto nazionale del lavoro integrandolo con le sanzioni da comminare a coloro che, a titolo esemplificativo, hanno violato le misure di tutela dell'anonimato del segnalante, hanno effettuato segnalazioni con colpa grave o dolo allo scopo di calunniare colleghi e amministratori, ecc.

11.1. Misure nei confronti dei lavoratori subordinati

In tema di sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti, si deve fare riferimento a quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e da eventuali normative speciali applicabili in particolare il CCNL di categoria. Tali disposizioni descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In caso di violazioni/inadempienze reiterate e prolungate, l'RPCT deve, in ottemperanza all'art. 43, commi 1 e 5 del D.Lgs. 33/2013 deve segnalare i fatti al Direttore, cui compete il potere di contestazione disciplinare, il quale a seguito del procedimento informerà il Consiglio di amministrazione per l'applicazione delle eventuali sanzioni.

Il Consorzio ritiene gravi i comportamenti che portano a violare l'identità del segnalante e le segnalazioni effettuate con dolo e colpa grave, e verranno pertanto punite con sanzioni disciplinari proporzionate, che prevedono come minimo la sospensione dal lavoro senza retribuzione.

11.2. Misure nei confronti degli altri soggetti apicali (amministratori e revisore dei conti)

In caso di violazione del presente Piano da parte di soggetti apicali diversi dai Responsabili dei servizi, quali gli Amministratori e il Revisore, il Responsabile informerà il Consiglio di Amministrazione, che provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla normativa vigente.

11.3. Misure nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione

A fronte dei rilevanti compiti che sono attribuiti al Responsabile della prevenzione è stabilito che, in caso di loro grave inosservanza, venga immediatamente revocato l'incarico da parte del Consiglio di Amministrazione, conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 12 della L. 190/2012.

11.4. Misure nei confronti di soggetti terzi

I comportamenti in violazione del Codice di Comportamento e del presente Piano da parte dei soggetti terzi aventi rapporti contrattuali con il Consorzio (partner commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori), per quanto attiene alle regole agli stessi applicabili, sono sanzionati secondo le previsioni delle specifiche clausole contrattuali che è facoltà del Consorzio inserire nei relativi contratti.

12. PIANIFICAZIONE TRIENNALE DELLE ATTIVITA'

Attività annuali

Le attività che devono essere svolte annualmente dal RPTC sono di seguito riassunte:

- stesura e pubblicazione, entro il 15 Dicembre di ogni anno (a meno di diversa indicazione dell'Autorità), di una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta, secondo gli schemi proposti da ANAC;
- riunione con la Dirigenza in cui il RPTC illustra il rispetto di quanto definito nel Piano (es. andamento audit, rispetto del piano di formazione, segnalazioni, proposte di modifica del piano, andamento degli accessi civici, andamento del sito trasparenza, ecc.);
- proposta di revisione del Piano e delle attività pianificate per l'anno successivo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- supervisione della formazione del personale in materia di contrasto alla corruzione e trasparenza;
- redazione di un piano audit per l'anno successivo (che tenga conto in particolare dell'esito degli audit già svolti);
- gestione degli audit pianificati, che possono essere condotti sia informando preventivamente i soggetti interessati, sia con la modalità "a sorpresa", avvalendosi anche di esperti in materia esterni al Consorzio;
- gestione di ogni segnalazione pervenuta al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;
- verifica periodica che sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente", siano pubblicati tempestivamente tutti i documenti richiesti dalla normativa;
- compilazione della griglia trasparenza (secondo gli schemi proposti dall'ANAC) e pubblicazione.

Di seguito le attività previste nel triennio con indicazione, tra parentesi, dei responsabili individuati.

ANNO 2021

- organizzazione e gestione della formazione/informazione ai destinatari del piano (RPCT);
- verifica ed aggiornamento della mappatura dei rischi e dei processi sensibili (Dirigenti, capi settore coordinati da RPTC);
- avviamento dell'alimentazione della sezione del sito "Amministrazione Trasparente" in modalità automatica (RPCT in collaborazione con ufficio IT);
- attivazione del modulo whistleblowing informatizzato con apposita piattaforma al fine di garantire la riservatezza (RPCT in collaborazione con ufficio IT);
- verifica definizione di ruoli, responsabilità e adempimenti legati alla trasparenza (Dirigenti, capi settore coordinati da RPTC);
- verifica trimestrale sistematica delle procedure di scelta del contraente da parte del Revisore dei conti.

ANNO 2022

- aggiornamento del Codice di Comportamento;
- nuova modalità di gestione del sito "amministrazione trasparenza" a regime;
- valutazione sull'efficacia del PTPC nel 2021 ed eventuali proposte di miglioramento (RPCT);
- verifica ed aggiornamento della mappatura dei rischi e dei processi sensibili;
- informazione al personale sui risultati audit e sul rapporto annuale del RPTC
- organizzazione e gestione della formazione/informazione ai destinatari del piano (RPCT);

ANNO 2023

- valutazione sull'efficacia del PTPC nel 2021 ed eventuali proposte di miglioramento (RPCT);
- informazione al personale sui risultati audit e sul rapporto annuale del RPTC;
- organizzazione e gestione della formazione/informazione ai destinatari del piano (RPCT).